



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, 26 marzo 2021

Prot. n. A001/2021/1

Ordinanza n. 68**Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.****IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma 2, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;

VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) ed in particolare l'articolo 8, comma 1, punti 25) e 26) in base ai quali la Provincia ha competenza primaria in materia di assistenza e scuola materna;

VISTO l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 che attribuisce potestà amministrativa alle Province autonome nelle materie in cui alle medesime lo Stato attribuisce potestà legislativa;

VISTO l'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;

VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Trento";

VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;

PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi determinato nel giorno 30 aprile 2021;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell'articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, pubblicato su G.U. n. 10 del 14 gennaio 2021;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid19”, pubblicato su G.U. n. 45 del 23 febbraio 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato su G.U. n. 52 del 2 marzo 2021 – Suppl. Ordinario n. 17;

VISTO il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.

VISTA l'ordinanza del Ministero della salute di data 13 marzo 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nella Regione Marche e nella Provincia Autonoma di Trento” ed in particolare l'art.1 che colloca la Provincia di Trento in zona rossa, per 15 giorni, a decorrere dal 15 marzo 2021;

Servizi socio educativi per la prima infanzia, servizi di conciliazione, scuole dell'infanzia e istituzioni scolastiche e formative

VISTO l'articolo 9, comma 1, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige), in base ai quali la Provincia ha competenza legislativa in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);

VISTA la legge provinciale 13 marzo 1977 n. 13 "Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento";

VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, recante "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino";

VISTA la legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia";

VISTA la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità";

VISTO il Piano operativo dell'istruzione anno scolastico 2020-2021, approvato con delibera della Giunta provinciale n. 1030 del 22 luglio 2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Provincia n.42 del 25/08/2020 (Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia, per la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi, per le misure di partecipazione a celebrazioni liturgiche che si svolgono nelle chiese di culto cattoliche e sull'utilizzo della mascherina a copertura delle vie respiratorie);

VISTA l'ordinanza del Presidente della Provincia n. 43 del 3/09/2020 (Ulteriori disposizioni per la ripresa delle attività nelle istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo (scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, istituzioni formative), modifica degli allegati 1) e 2) dell'ordinanza 25 agosto 2020 prot. n. 516106, nonché disposizioni per la tutela della salute e della sicurezza nei convitti e nelle strutture ricettive per studenti, in materia di aree scolastiche temporanee destinate alla didattica e di deroghe in materia di SCIA per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico);

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1298 di data 28 agosto 2020 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la didattica digitale integrata per le istituzioni scolastiche e formative del Trentino in situazioni di massima emergenza";

VISTO il DPCM 2 marzo 2021 ed in particolare l'art. 43 "Istituzioni scolastiche";

VISTO il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena".

VISTA l'ordinanza del Ministero della salute di data 13 marzo 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nella Regione Marche e nella Provincia Autonoma di Trento" ed in particolare l'art.1 che colloca la Provincia di Trento in zona rossa per 15 giorni a decorrere dal 15 marzo 2021;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 67 di data 13 marzo 2021 "Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19";

CONSIDERATO che il notevole impegno organizzativo e finanziario dell'amministrazione provinciale e delle istituzioni scolastiche ha consentito per l'a.s. 2020/21 il rientro in presenza nelle scuole trentine come previsto dal piano operativo dell'Istruzione approntando spazi idonei ed ulteriori rispetto alle aule già presenti ,in modo da poter garantire il rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza e di tutte le ulteriori disposizioni necessarie allo svolgimento del servizio nell'osservanza delle norme di salute e sicurezza;

CONSIDERATO che con la legge provinciale n. 6 del 6 agosto 2020 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022", è stato stabilito un ulteriore finanziamento finalizzato a coprire prioritariamente i costi per gli arredi e per l'adattamento delle strutture, nonché quelli per le dotazioni tecnologiche e per quelle specifiche a favore di studenti con bisogni educativi speciali;

CONSIDERATO che al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e del servizio scolastico in tutti i gradi di scuola, sono state sensibilmente incrementate le dotazioni organiche di personale docente ed ATA e ciò ha reso possibile ad esempio la formazione di classi in più ed un'adeguata attività di sorveglianza e di presidio nelle fasi di entrata ed uscita degli studenti;

CONSIDERATI i bisogni delle famiglie di conciliazione fra esigenze lavorative e familiari;

CONSIDERATA la valenza dell'esperienza educativa e scolastica in presenza per i bambini frequentanti i servizi socio educativi per l'infanzia, i servizi di conciliazione per la prima infanzia, le scuole dell'infanzia per i bambini della fascia 0-6 e gli alunni della scuola primaria e valutata altresì l'importanza di dare continuità ai percorsi educativi, didattici e relazionali per lo sviluppo della crescita e dell'apprendimento;

VISTA la nota del Dipartimento Salute e politiche sociali della PAT di data 26 marzo 2021 prot. n. 212847, ove si legge: " ... nel corso delle ultime due settimane i dati epidemiologici dell'andamento della Pandemia da Covid 19 nella Provincia Autonoma di Trento mostrano una progressiva e costante diminuzione dell'incidenza sul numero di persone trovate giornalmente positive sia ai test molecolari che ai test antigenici rapidi in tutte le classi di età.

Il numero dei test effettuati nelle diverse età della popolazione residente è stabile nei giorni, dimostrando l'oggettiva riduzione delle positività e quindi l'efficacia delle misure di contenimento dei contagi e l'adesione alle regole comportamentali.

Parimenti si osserva la riduzione dei ricoveri assoluti e quello delle presenze in terapia intensiva che si accompagnano ad un numero di dimissioni superiore a quello dei nuovi ricoveri. Inoltre anche il numero dei decessi appare in netta riduzione se esaminati su base settimanale.

Infine la recente Ordinanza del Presidente, che ha consentito nelle scorse settimane "in zona rossa" la presenza nei nidi, negli asili e nelle materne per le classi di età 0-6 dei figli del personale sanitario operante nelle strutture sanitarie e nelle RSA pubbliche e private provinciali ha dimostrato di non incidere negativamente sulle positività riscontrate tra i bambini e nelle loro famiglie.

Pertanto, nel rilevare la crescente richiesta delle famiglie trentine di far riprendere l'attività scolastica in presenza per tutti i minori della classe di età 0-6 e per quelli frequentanti le scuole elementari insistenti nel territorio provinciale, per evitare i numerosi problemi di socializzazione individuale e collettiva che oggettivamente si manifestano per il divieto di accesso alle aule scolastiche e di riflesso nella gestione quotidiana delle famiglie, come manifestato periodicamente dagli educatori e dagli esperti dei processi evolutivi dei minori si ritiene che sia praticabile il loro accesso alle diverse istituzioni scolastiche nei giorni 29-30-31 marzo.

Si consente l'apertura per i nidi che gestiranno il servizio il 2 aprile.

La presente decisione mira ad affrontare concretamente le difficoltà insite nella didattica a distanza ed all'assenza di socializzazione, che in queste condizioni oggettive di diminuzione degli effetti della pandemia appaiono più gravi ed importanti del "potenziale rischio infettivo" attuale nel territorio provinciale.

Viceversa si raccomanda che le scuole di grado superiore restino chiuse nei giorni 29-30-31 marzo in attesa di disposizioni nazionali ipotizzate al termine delle prossime Festività Pasquali."

CONSIDERATO l'andamento della situazione epidemiologica nel territorio della Provincia, alla luce del quale risulta compatibile, a partire dal 29 marzo 2021 e fino al 2 aprile 2021 (considerato come il riferimento alla data del 2 aprile per l'apertura dei nidi, di cui alla citata nota del Dipartimento Salute e politiche sociali, ricomprenda implicitamente anche la data del 1 aprile), una graduale ripresa dell'attività didattica in presenza, secondo lo specifico calendario educativo, per i servizi socio educativi della prima infanzia e per i servizi di conciliazione, in attesa delle ulteriori disposizioni nazionali che saranno adottate a seguito della scadenza dell'efficacia del Dpcm 2 marzo 2021 (scadenza fissata al 6 aprile 2021);

CONSIDERATO l'andamento della situazione epidemiologica nel territorio della Provincia, alla luce del quale risulta compatibile, a partire dal 29 marzo 2021 e fino 31 marzo 2021, una graduale ripresa dell'attività didattica in presenza per le scuole dell'infanzia e per la scuola primaria, lasciando impregiudicato quanto già stabilito nel calendario scolastico delle singole scuole e in attesa delle ulteriori disposizioni nazionali che saranno adottate a seguito della scadenza dell'efficacia del Dpcm 2 marzo 2021 (scadenza fissata al 6 aprile 2021);

CONSIDERATA la necessità di garantire un sempre ragionevole bilanciamento dei principi di tutela della salute, che resta prevalente, con altri principi quali la tutela del tessuto socio-economico provinciale e il diritto all'istruzione;

CONSIDERATO che l'assetto organizzativo dei trasporti pubblici consente di rispettare i limiti di carico previsti dalle disposizioni vigenti;

Misure per garantire lo svolgimento della campagna vaccinale

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 459 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in forza del quale: “al fine di garantire un'efficace attuazione del piano di cui al comma 457 nel territorio nazionale, i medici specializzandi a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione sono chiamati a concorrere allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale per la popolazione. La partecipazione dei medici in formazione specialistica all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 configura a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante nell'ambito del corso di specializzazione frequentato ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. I consigli della scuola di specializzazione individuano gli specifici periodi di formazione, da articolare in relazione ai diversi anni di corso nonché ai singoli settori scientifico-disciplinari e, comunque, per un periodo complessivo di un mese, e da svolgere anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, in conformità con le necessità individuate dall'autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale contro il SARS-CoV-2. In caso di svolgimento delle attività di cui al presente comma presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, allo specializzando che ne faccia documentata richiesta è riconosciuto un rimborso spese forfetario determinato ai sensi del comma 466 e la copertura assicurativa dello stesso è in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale svolge il predetto periodo di formazione”;

RICHIAMATI, in particolare:

- il “Piano Strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” presentato dal Ministro della Salute al Parlamento il 2 dicembre 2020;
- l'informativa fornita, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul Piano vaccini Covid-19 del 16 dicembre 2020 alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, la quale ha preso atto della stessa come da Rep. Atti n. 235/CSR del 17 dicembre 2020;
- la Circolare del Ministero della Salute n. 42164 del 24 dicembre 2020 recante “Raccomandazioni per l'organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19 e procedure di vaccinazione”;

- il Decreto del Ministero della Salute del 2 gennaio 2021 di adozione del Piano Strategico Nazionale dei Vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
- la Circolare del Ministero della Salute n. 1362 del 14 gennaio 2021 recante “Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19 per la Fase 1 e aggiornamento del consenso informato”;
- le “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19” dell’8 febbraio 2021, elaborate dal Ministero della Salute in collaborazione con la struttura del Commissario Straordinario per l’emergenza COVID, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), con le quali sono aggiornati le categorie di vaccinazione e l’ordine di priorità delle categorie di cittadini da vaccinare dopo quelle della Fase 1 (operatori sanitari e sociosanitari, personale ed ospiti dei presidi residenziali per anziani, anziani over 80 anni);
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 444 del 24 marzo 2021 che ha approvato la programmazione provinciale per l’attuazione del Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS- CoV-2/COVID-19;

RICHIAMATO inoltre il protocollo sottoscritto il 6 marzo 2021 tra il ministero della salute, la ministra dell’università e della ricerca, il presidente della conferenza stato – regioni e province autonome con le organizzazioni rappresentative dei medici in formazione specialistica, che, anticipando una modifica legislativa dell’articolo 1, comma 459 della legge 178/2020, ha previsto la partecipazione alla campagna vaccinale contro il sars-cov-2 dei medici in formazione specialistica a titolo volontario e con un corrispettivo contrattuale, a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Ha inoltre previsto il reclutamento dei medici specializzandi da parte delle Regioni e Province autonome, anche attraverso le aziende e gli enti del SSN.

CONSIDERATO altresì che il predetto protocollo prevede che la partecipazione all’attività vaccinale da parte degli specializzandi avviene attraverso il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso le aziende e gli enti del ssn, di durata non superiore ai 6 mesi, prorogabili in ragione delle necessità del piano vaccinale.

PRESO ATTO altresì che ai sensi del predetto protocollo il compenso orario da corrispondente ai medici specializzandi è pari a 40 euro lordi onnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere posto a carico dell’azienda sanitaria o dell’ente che ha stipulato il contratto;

CONSIDERATO che l’Assessorato alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia della Provincia di Trento con nota prot. n. 172527 dell’11 marzo 2021 ha quindi promosso il coinvolgimento nella campagna vaccinale covid-19, dei medici beneficiari ai sensi della l.p. n. 4/1991 e s.m. di contratto di formazione specialistica finanziato dalla Provincia autonoma di Trento, acquisendo la loro disponibilità. A tale appello hanno risposto n. 29 medici.

ACCERTATA la priorità di proseguire con le vaccinazioni come programmate assicurando il coinvolgimento anche dei medici in formazione specialistica nei punti vaccinali attivati dall’azienda provinciale per i servizi sanitari.

DATO ATTO che l’articolo 20, comma 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ha previsto l’abrogazione dell’articolo 1, comma 459 della legge n. 178/2020 e l’avvio - da parte del commissario straordinario per il coordinamento degli interventi di contenimento e di contrasto dell’emergenza covid-19 - delle richieste di manifestazione di interesse riservate ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione medica, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, a partire dal primo anno di corso, al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

CONSIDERATO che ad oggi, dalle procedure selettive pubbliche promosse nei mesi scorsi dalla struttura del commissario per il coordinamento degli interventi di contenimento e di contrasto dell'emergenza covid-19 e finalizzate a fornire al servizio sanitario provinciale un numero significativo di sanitari attraverso contratti di somministrazione e lavoro per i punti vaccinali attivati dall'azienda provinciale per i servizi sanitari, sono stati individuati non più di 19 medici;

RITENUTO necessario ed urgente, per il regolare svolgimento della campagna vaccinale programmata come da piano approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 444 del 24 marzo 2021, in coerenza con le indicazioni del ministero della salute, assicurare l'immediato coinvolgimento anche degli specializzandi nelle attività di profilassi vaccinale, nelle more della conclusione delle procedure di acquisizione delle manifestazioni di interesse che saranno promosse dal commissario straordinario per il coordinamento degli interventi di contenimento e di contrasto dell'emergenza covid-19 ;

RITENUTO che i maggiori oneri conseguenti al presente atto trovano copertura nell'ambito delle risorse disponibili sui fondi dell'azienda provinciale per i servizi sanitari salvo specifici finanziamenti nazionali allo scopo individuati;

VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tutto ciò premesso,

**IL PRESIDENTE
ORDINA QUANTO SEGUE**

Servizi socio educativi per la prima infanzia, servizi di conciliazione, scuole dell'infanzia e istituzioni scolastiche e formative

- 1) a prescindere dalla "colorazione" della zona in cui si colloca la Provincia autonoma di Trento ai sensi del Dpcm 2 marzo 2021 e della relativa ordinanza del Ministro della Salute, si svolgono in presenza dal 29 marzo al 2 aprile 2021, secondo lo specifico calendario educativo, le attività dei servizi socio educativi della prima infanzia di cui alla legge provinciale n. 4 del 12 marzo 2002 e dei servizi di conciliazione per la prima infanzia in fascia zero - tre anni di cui alla legge provinciale n. 1 del 2011, nonché, dal 29 marzo al 31 marzo 2021, le attività delle scuole dell'infanzia di cui alla legge provinciale n. 13 del 21 marzo 1977;
- 2) i bambini che hanno frequentato, dal 15 al 26 marzo 2021, i servizi di cui al punto 1) anche se nei piccoli gruppi previsti dall'ordinanza del Presidente della Provincia n. 67 del 13 marzo 2021 ed il personale assegnato ai medesimi, sono reinseriti nei propri gruppi-sezione così come formati dall'inizio dell'anno educativo/scolastico 2020/2021;
- 3) a prescindere dalla "colorazione" della zona in cui si colloca la Provincia autonoma di Trento ai sensi del Dpcm 2 marzo 2021 e della relativa ordinanza del Ministro della Salute, dal 29 marzo al 31 marzo 2021, lasciando impregiudicato quanto già stabilito nel calendario scolastico delle singole scuole, le attività didattiche della scuola primaria si svolgono in presenza, mentre le attività didattiche delle scuole secondarie di primo grado e delle istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo proseguono secondo le modalità stabilite dal DPCM 2 marzo 2021 e dall'ordinanza del Presidente della Provincia n. 67 del 13 marzo 2021;

Misure per garantire lo svolgimento della campagna vaccinale

- 4) di disporre la possibilità di incaricare i medici in formazione specialistica con contratto finanziato dalla Provincia autonoma di Trento a partecipare alla campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/ COVID-19, nelle more del completamento delle procedure di cui all'art. 1, comma 460 e segg. della L. 178/2020;

- 5) di dare atto che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari potrà rispondere al fabbisogno aggiuntivo nei punti vaccinali attivando i contratti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa anche con i medici in formazione specialistica di cui al punto 4;
- 6) di dare atto che i maggiori oneri connessi al coinvolgimento dei medici specializzandi nella campagna vaccinale, trovano copertura nell'ambito delle risorse disponibili sui fondi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari salvo specifici finanziamenti nazionali allo scopo individuati.

Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.

- dott. Maurizio Fugatti -